



Circolare periodica fiscale

CIRCOLARE INFORMATIVA AGOSTO 2024

Con la presente circolare periodica mensile si riportano le principali novità del periodo. In particolare si approfondisce la metodologia di calcolo e la convenienza del concordato preventivo biennale oltre che le modalità di compensazione dei crediti tributari con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Si fornisce infine utile scadenziario dei principali adempimenti del mese di agosto 2024.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Sommario

NOTIZIE IN SINTESI	3
METODOLOGIA DI CALCOLO DEL CONCORDATO PREVENTIVO	5
CONVENIENZA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE	6
COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI CON SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	8
BENEFICI PREMIALI COLLEGATI AGLI ISA	10
SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI IN MATERIA TRIBUTARIA.....	11
VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA	12
INCENTIVO ON – OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO	14
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI AGOSTO 2024.....	15

NOTIZIE IN SINTESI

ILLEGITTIMITÀ DEI CONTROLLI SUI DIPENDENTI

- Il Garante per la privacy ha chiarito che il datore di lavoro non può utilizzare un software che monitora dettagliatamente le prestazioni dei dipendenti, registrando i tempi e le modalità di lavoro del personale, così come i tempi di inattività con le specifiche causali.
- Allo stesso modo, è stato ritenuto illegittimo l'utilizzo di un hardware che regola l'accesso sul luogo di lavoro tramite un sistema di riconoscimento facciale.

FRUDE FISCALE INESISTENTE PER IL COMMERCIALISTA

- La Cassazione ha affermato che il commercialista non risponde di frode fiscale aggravata se l'operazione era stata concertata con il cliente. In questi casi non sussiste il cosiddetto abuso di fiducia.
- Nel caso esaminato il reato è stato commesso sulla base di un preventivo accordo e, dunque, su specifico mandato del cliente nell'ambito di un rapporto professionale con il proprio commercialista; conseguentemente, non ricorre alcuno sfruttamento di una situazione di preminenza, nell'ambito di un rapporto privatistico, ma solo l'esecuzione della comune deliberazione criminosa.

SEQUESTRO PER EQUIVALENTE E TRANSAZIONE FISCALE

- La Corte di Appello di Messina ha stabilito un principio che rischia di rendere ancora più difficile la possibilità di accordo con il Fisco nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi d'impresa. In particolare, il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca può bloccare la transazione fiscale; mai una somma stralciata potrà essere più conveniente per il Fisco se l'alternativa è ottenere l'intero, attraverso appunto, il blocco di somme e beni del debitore. Ciò perché, se la transazione va in porto, il sequestro decade e il debitore può liberarsi onorando l'accordo sottoscritto, ma se la stessa non è accettata o non è adempiuta allora, nell'alternativa fallimentare, il blocco dei beni vale a tutti gli effetti sull'intero importo del credito fiscale.

PROROGA RAPPORTO BIENNALE AL 20.09.2024

- Il Ministero del Lavoro, con D.M. 2.07.2024, ha disposto il differimento dal 15.07 al 20.09.2024 del termine per la presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile nel biennio 2022-2023 (pari opportunità), alla luce delle numerose criticità evidenziate.

PARERE VINCOLANTE SULL'ORIGINE DOGANALE DEI PRODOTTI

- L'Agenzia delle Dogane ha rilanciato l'Ivo, ossia il parere vincolante sull'origine doganale dei prodotti, sempre più importante alla luce della maggiore complessità delle supply chain internazionali e per l'attenzione complessiva del sistema economico nei confronti del Made in Italy.
- In particolare, ha semplificato la modalità di presentazione: a partire dal 1.10.2024, le istanze dovranno essere presentate all'Ufficio origine e valore della Direzione dogane, utilizzando il nuovo modulo allegato alla circolare, da trasmettere in modalità elettronica.

QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

- Sono state pubblicate le linee guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica.
- In particolare, è stato affermato che le attività di ricerca e sviluppo possono essere di 2 tipi, ossia quelle disciplinate dall'art. 1, c. 200 L. 160/2019 (dal 2020 in poi) e quelle del periodo 2015-2019, disciplinate dall'art. 3 D.L. 145/2013, che possono essere oggetto di sanatoria, la cui domanda dovrà essere presentata entro il 31.10.2024.
- Per le attività dal 2020 in poi è necessario che siano rispettati i criteri identificativi del Manuale di Frascati, ossia novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità/riproducibilità.
- Per le altre attività di ricerca e sviluppo, invece, sebbene il certificatore debba orientare la scelta sui principi generali e i criteri previsti dal Manuale di Frascati, possono comunque essere applicati i criteri contenuti nell'art. 2, c. 3 D.M. 20.05.2020 (decreto attuativo per il credito d'imposta dal 2020 in poi).

FONDO DI
SOLIDARIETÀ
BILATERALE
PER ATTIVITÀ
PROFESSIONALI

- Il Ministero del Lavoro ha riformato la disciplina del «Fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali». Una novità è rappresentata dall'estensione della tutela a tutti i datori di lavoro, cioè anche a quelli con uno o due dipendenti, finora esclusi.
- Ai fini del calcolo della soglia dimensionale si tiene conto anche dei dipendenti con contratto di apprendistato (di qualunque tipo), nonché di dirigenti e lavoratori a domicilio.

LISTA GRIGIA
GAFI

- Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha rimosso la Turchia e la Giamaica dalla "lista grigia" dei Paesi sottoposti a monitoraggio speciale per riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, aggiungendo invece Monaco e Venezuela.

OBBLIGHI
INFORMATIVI
PERIODICI DELLE
SOCIETÀ
QUOTATE

- Assonime, nel documento dal titolo "Obblighi informativi periodici delle società quotate e delisting", ha chiarito che la pubblicazione della relazione finanziaria annuale, della relazione finanziaria semestrale e della relazione di corporate governance non è più dovuta dalle società che non sono più quotate a causa di un'operazione di delisting.
- Questa prassi è supportata anche da indicazioni interpretative di associazioni di categoria come Assirevi e da sentenze giurisprudenziali che ribadiscono la non necessità di tali pubblicazioni dopo la perdita dello status di società quotata. Ad avviso di Assonime, la qualifica di emittente quotato deve quindi essere mantenuta fino alla scadenza del termine per l'adempimento degli obblighi informativi e, se una società perde tale qualifica prima di questa scadenza, non è più tenuta alla pubblicazione dei documenti richiesti.

COMPENSAZIONI
DI CREDITI
CONTRIBUTIVI
CON I MODELLI
F24

- L'Inps ha fornito chiarimenti sulla decorrenza delle disposizioni normative introdotte dalla legge di Bilancio 2024 che consentono la compensazione, sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura) che verticale (compensando con altri contributi Inps), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso. La decorrenza e le modalità applicative saranno definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti di Agenzia delle Entrate, Inps e Inail. In attesa dell'adozione dei richiesti atti, l'Inps precisa che rimangono immutate le modalità con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli F24.

ESENZIONE IMU
PER ENTI NON
COMMERCIALI

- Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito l'ambito di applicazione della norma di interpretazione autentica introdotta con la legge di Bilancio 2024 in materia di esenzione Imu per gli enti non commerciali, ammettendo la possibilità di mantenere l'esenzione Imu anche nel caso di assegnazione dell'immobile in comodato d'uso gratuito ad altro ente, purché il comodatario sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente.
- Altro importante chiarimento riguarda l'ipotesi di esenzione Imu in assenza dell'esercizio delle attività agevolate: non tutti i mancati utilizzi degli immobili determinano la perdita dell'esenzione, in quanto occorre verificare, nel singolo caso, se si tratta di inutilizzo meramente temporaneo oppure tale da incidere sul mutamento della destinazione o sulla cessazione del rapporto di strumentalità del bene rispetto alle attività tutelate dalla legge.

NOVITÀ SULLA
RESIDENZA
FISCALE
DAL 1.01.2024

- La Cassazione ha affermato che le nuove modifiche alle regole sulla residenza fiscale devono essere applicate dal 1.01.2024 e retroattivamente, poiché non si tratta di una norma di interpretazione autentica.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911

studio@negriassociati.com

www.negriassociati.com

RILEVAZIONE CONTABILE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER BONUS EDILIZI

- La società che acquista un credito d'imposta riferibile a un bonus edilizio o che ha applicato lo sconto in fattura deve rilevare contabilmente e fiscalmente il credito sulla base del prezzo di acquisto o del valore dello sconto. Il differenziale tra valore nominale del credito e il costo di acquisto rappresentano proventi o oneri di natura finanziaria e, nel caso di mancato utilizzo nel tempo del credito acquistato, anche parziale, l'ammontare relativo rappresenta una sopravvenienza passiva deducibile dal reddito.
- Così il gruppo di lavoro della Fondazione commercialisti, Odcec di Milano che, con il principio interpretativo n. 3 del 6.07.2024, è intervenuto sul corretto trattamento contabile e fiscale dei crediti d'imposta acquistati.

AUMENTO DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE NEL 1° TRIMESTRE 2024

- Per il mercato business (BtoB), nel 1° trimestre 2024, i prezzi alla produzione dei servizi aumentano dell'1,1% su base congiunturale e del 2,6% su base tendenziale. Lo rende noto l'Istat. La crescita congiunturale riguarda, in particolare, i servizi di trasporto e magazzinaggio (+2,9%), per i quali si rilevano incrementi diffusi a tutti i settori - a esclusione del trasporto aereo (-0,8%) - il più ampio per i servizi di trasporto marittimo (+5,6%).
- Per il mercato totale, business e consumer (BtoAll), nel 1° trimestre 2024 i prezzi alla produzione dei servizi registrano un aumento congiunturale dell'1% e una crescita tendenziale del 2,8%. Nel 1° trimestre 2024, i prezzi alla produzione dei servizi per il mercato business segnano una crescita congiunturale (+1,1%), spinta principalmente dal rialzo dei prezzi dei servizi di trasporto e magazzinaggio e, in particolare, dei servizi di trasporto marittimo e delle attività di supporto ai trasporti.

METODOLOGIA DI CALCOLO DEL CONCORDATO PREVENTIVO



Il Ministero dell'Economia ha approvato la metodologia di calcolo in base al quale l'Agenzia delle Entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato preventivo biennale.

Il nuovo istituto è stato introdotto con lo scopo di favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti menzionati che svolgono attività nel territorio dello Stato. Si tratta dei soggetti tenuti all'applicazione degli Isa o aderenti al regime forfetario

NOTA METODOLOGICA PER ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA CPB

Criteria utilizzati

- Sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, mediante gli ISA in fase di dichiarazione 2024, è effettuata una valutazione economica dei risultati raggiunti nel 2023.
- Oggetto di analisi è la valutazione dell'affidabilità, nell'ambito dello specifico ISA, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, prendendo a riferimento un arco temporale riferito alle ultime 8 annualità disponibili, tenendo conto delle principali dinamiche economiche del settore e delle diverse modalità con le quali le imprese o i lavoratori autonomi realizzano la specifica attività economica.
- Per i contribuenti che soddisfano i criteri di accesso al concordato è effettuata l'analisi dei singoli indicatori per i quali non sia stata raggiunta la piena affidabilità per poi definire la maggiore base imponibile. In particolare, per gli indicatori che secondo la metodologia di calcolo degli ISA risultano direttamente migliorabili dichiarando ulteriori componenti positive, è preso a riferimento il valore dell'ammontare dei ricavi/compensi necessari per il raggiungimento della massima affidabilità fiscale.



Criteri
alternativi

- Ad esempio, a tale tipologia di indicatori appartiene l'indicatore elementare di affidabilità "Ricavi per addetto" che, in caso di punteggio inferiore a 10, prevede la valorizzazione dell'importo necessario per massimizzare il relativo punteggio.
- In alternativa sono sviluppate analisi per costruire specifici algoritmi che permettono una valutazione indiretta in termini di ulteriori componenti positivi, similmente ai precedenti indicatori. È il caso dell'indicatore elementare di affidabilità "Durata e decumulo delle scorte" che, se non è raggiunta la piena affidabilità, non prevede la valorizzazione dell'importo necessario per massimizzare il relativo punteggio, poiché la sua valorizzazione non dipende dai ricavi/compensi.
- Per la valutazione indiretta di tale fattispecie si massimizza la valutazione di affidabilità della gestione del magazzino, mediante l'individuazione di un valore di riferimento delle rimanenze finali che, come conseguenza, determinerà un corrispondente maggior costo del venduto e per la produzione di servizi. Sulla base della funzione di stima relativa all'indicatore elementare di affidabilità "Valore aggiunto per addetto" è stimato il maggior valore aggiunto, relativo al suddetto incremento del costo del venduto e per la produzione di servizi, determinandosi quindi una quota aggiuntiva di reddito ai fini della determinazione della proposta concordataria.

ADEGUAMENTO
DELLA
PROPOSTA
DI CONCORDATO
RELATIVA
AL PERIODO
D'IMPOSTA
IN CORSO
AL 31.12.2024

- L'Agenzia delle Entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
- A tal fine, i redditi e il valore della produzione netta, individuati con la metodologia approvata con decreto Mef 14.06.2024, relativi al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, sono ridotti:
 - in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
 - in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
 - in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

CONVENIENZA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

I soggetti potenzialmente interessati alla valutazione della proposta, vincolante per il biennio 2024-2025, devono valutare le possibili implicazioni del patto con il Fisco, in termini di vantaggi e svantaggi. Anzitutto occorre tenere conto che, in ogni caso, tutti saranno comunque chiamati a pagare importi superiori rispetto al precedente periodo d'imposta: non è ipotizzabile, infatti, una proposta al ribasso. Con l'ulteriore implicazione che i soggetti ISA, in presenza di bassi punteggi (ossia di minore affidabilità fiscale), riceveranno proposte di maggior reddito sicuramente più elevate rispetto a chi, invece, si attesta su "voti"



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

più alti. Non solo: è ipotizzabile anche un effetto paradossale: poiché gli importi proposti dal Fisco trovano fondamento nella storia reddituale del contribuente, l'evasore "abituale" potrebbe ritenere comunque soddisfacente il maggior reddito proposto - inattaccabile, fatte salve le cause di decadenza previste - se questo dovesse comunque risultare notevolmente inferiore a quello effettivo. Inoltre, il concordato può penalizzare gli investimenti futuri: nel caso di acquisto di beni strumentali di rilevante entità, l'abbattimento dell'imponibile, dovuto al calcolo dei maggiori ammortamenti che avrebbero determinato un carico fiscale minore rispetto a quello che risulta da concordato, è sterilizzato dall'accettazione della proposta. Si aggiunga anche la perplessità su uno strumento che può presentare palesi contraddizioni in merito al principio costituzionale del pagamento delle imposte in base alla capacità contributiva: l'utilizzo massiccio di complessi strumenti matematico-statistici per determinare valori "congrui" non è assolutamente indice di garanzia di un risultato equo, ossia tale da individuare, con ragionevole certezza, importi reddituali esenti da distorsioni. L'unico caso di vera convenienza potrebbe essere quello dell'impresa o del professionista che, certi di un significativo e costante incremento di ricavi/compensi futuri, pianificando la fiscalità possono ottenere un vantaggio, biennio per biennio, "sterilizzando" i maggiori componenti positivi di reddito.

POSSIBILI VANTAGGI	Certezza Fiscale	Maggiore certezza sulla quantificazione delle imposte dovute per i 2 anni successivi, con esclusione da imposizione del maggior reddito rispetto a quello concordato.
	Minori possibilità di accertamento	È prevista la riduzione di un anno dei termini di accertamento e l'inibizione dalle rettifiche di tipo analitico-induttive, nonché gli accertamenti ex art. 39 D.P.R. 600/1973.
	Riduzione del contenzioso	Diminuiscono i rischi di controversie e contenziosi fiscali.
	Pianificazione finanziaria	Consente di pianificare la leva finanziaria, conoscendo in anticipo l'ammontare delle imposte dovute, con positivi riflessi sulla liquidità aziendale.
	Miglior rapporto con il Fisco	La proposta favorisce una relazione più collaborativa con il Fisco.
	Stabilità del business	La stabilità fiscale fornita dal concordato può rendere l'azienda più attraente per investitori e partner commerciali, con una riduzione dei rischi legati a potenziali controversie fiscali.
	Possibile supporto alla crescita	La riduzione dell'incertezza fiscale può permettere alle aziende di concentrarsi meglio su strategie di crescita e sviluppo.
	Innovazione e sviluppo	La certezza fiscale può liberare risorse che l'azienda può investire in innovazione e sviluppo, potenziando la sua competitività sul mercato.
	Accesso al credito	Le banche e gli istituti finanziari potrebbero essere più inclini a concedere prestiti a un'azienda con una situazione fiscale stabile e prevedibile, facilitando l'accesso al credito.
	Supporto alla stabilità economica	A livello macroeconomico, un maggior numero di aziende che aderiscono a tali accordi può contribuire alla stabilità economica generale, riducendo l'incertezza fiscale complessiva nel sistema.
POSSIBILI SVANTAGGI	Vincoli rigidi	Stabilito l'accordo, le condizioni fiscali sono vincolanti per 2 anni, limitando la flessibilità dell'azienda di fronte a cambiamenti imprevisi nelle condizioni economiche o di mercato. Solo casi eccezionali, infatti, permettono la fuoriuscita dal regime.
	Oneri procedurali	Per ottenere l'accordo servono tempi adeguati per l'analisi della convenienza all'adesione alla proposta del Fisco, senza peraltro la certezza che l'accordo medesimo sia garanzia per il futuro, considerati i possibili impatti di una congiuntura negativa.
	Rischio di decadenza	Se le condizioni dell'accordo non sono rispettate, possono esserci conseguenze significative, incluse sanzioni e un ritorno alle procedure di accertamento ordinarie.

Flessibilità limitata	Nel corso del biennio l'azienda o il professionista potrebbero trovarsi in difficoltà a adattarsi rapidamente a nuove opportunità o cambiamenti di mercato, a causa delle condizioni fiscali già stabilite.
Rischio di interpretazioni normative diverse	Possibili divergenti interpretazioni su alcuni aspetti dell'accordo con il Fisco potrebbero ingenerare potenziali controversie.
Vincoli su agevolazioni fiscali	L'accordo potrebbe limitare la possibilità di sfruttare nuove leggi fiscali o incentivi che potrebbero emergere durante il periodo del concordato.
Monitoraggio costante	Potrebbe essere necessario un monitoraggio continuo per assicurarsi la conformità alle condizioni del concordato.
Incertezza post concordato	Decorsi i 2 anni, potrebbero emergere incertezze sulla necessità di continuare a restare nel regime concordato, anche per effetto dell'impatto dei redditi effettivi del biennio medesimo.
Impatto sulle strategie di investimento	I vincoli del concordato potrebbero influenzare le decisioni di investimento, specialmente se legate a una flessibilità fiscale che l'accordo non permette.
Impatto delle variabili economiche	Le condizioni economiche possono cambiare significativamente durante il periodo del concordato. Se l'economia peggiorasse, le stime iniziali potrebbero risultare ottimistiche e sfavorevoli.
Ricalcolo degli acconti	<ul style="list-style-type: none"> • Per il 1° periodo d'imposta di applicazione del concordato preventivo biennale, se l'acconto è versato in 2 rate, la 2ª è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la 1ª rata. • Occorre, pertanto, prestare particolare attenzione al ricalcolo, onde non incorrere in sanzioni.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI CON SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis c.c.), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall'Iva l'obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo. La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha stabilito che, a regime, a decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a € 2 milioni. La L. 213/2023 ha esteso l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, con decorrenza 1.07.2024. L'art. 14 D. Lgs. 1/2024 ha innalzato da € 20.000 a € 50.000 la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell'Irap per i soggetti cui si applicano gli Isa e raggiungono un determinato livello di affidabilità.

UTILIZZO
DEI SERVIZI
TELEMATICI
DELL'AGENZIA
DELLE
ENTRATE

- Dal 1.07.2024 i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- L'obbligo riguarda:
 - la compensazione "di crediti di qualsiasi natura e importo";
 - anche i modelli F24 non a "saldo zero", in cui la compensazione è solo parziale;
 - la compensazione "verticale", tra i tributi della stessa specie, se è esposta nel modello F24.

COMPENSAZIONE
DEI
CREDITI
TRIBUTARI
(NON IVA)

Oggetto¹

- Crediti relativi a:
 - imposte sui redditi;
 - addizionali alle imposte sui redditi;
 - ritenute alla fonte;
 - imposte sostitutive imposte sul reddito
 - Irap.

Per
importi
superior
i a
€ 5.000
annui.

Utilizzo in compensazione orizzontale.

Richiede l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa

Obbligo

Richiedere la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che dal rappresentante legale, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Relativame
nte alle
società di
capitali per
le quali è
esercitato il
controllo
contabile di
cui all'art.
2409-bis
c.c.

LIMITE
ALLE
COMPENSAZIONI

Orizzontale

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € 2.000.000.

Verticale

La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo né al visto di conformità.

PRESENTAZIONE
PREVENTIVA
DELLA
DICHIARAZIONE

La compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Non sono inclusi i crediti relativi alle ritenute alla fonte; pertanto, i crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta restano esclusi dall'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la loro fruizione.

Nota¹

Sono esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911

studio@negriassociati.com

www.negriassociati.com

BENEFICI PREMIALI COLLEGATI AGLI ISA

L'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 22.04.2024, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2023. Possono fruire del regime premiale anche i contribuenti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2022 e 2023.

Beneficio	Criterio di accesso basato su punteggio ISA periodo d'imposta 2023	Criterio di accesso "alternativo" basato su punteggio ISA periodi d'imposta 2022 e 2023
<ul style="list-style-type: none"> • Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> - € 70.000 annui, relativi all'Iva maturati nel 2024, ovvero all'Iva infrannuale, maturati nei primi 3 trimestri del 2025 (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2025); - € 50.000 annui relativi alle imposte dirette e all'Irap maturati nel 2023. 	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2022 e il 2023.
<ul style="list-style-type: none"> • Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> - € 50.000 annui relativi all'Iva, maturati nel 2024 ovvero all'Iva infrannuale, maturati nei primi 3 trimestri del 2025 (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2025); - € 20.000 annui relativi alle imposte dirette e all'Irap, maturati nel 2023. 	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	8,5 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2022 e il 2023.
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva, maturato per il 2024, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2025, per crediti di importo non superiore a € 70.000 annui (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2025).	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2022 e il 2023.
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva, maturato per il 2024, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del 2025, per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2025).	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	8,5 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2022 e il 2023.

Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi.	8,5 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2022 e il 2023.
Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al periodo 2023.	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	-----
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative.	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2022 e il 2023.
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 calcolato con la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2022 e il 2023.

Nota	Ai contribuenti ai quali, a seguito della applicazione degli ISA, "sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi 3 periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso" è esclusa la prestazione della garanzia laddove il ricorrente, in caso di rischio di danno grave e irreparabile, richieda la sospensione dell'atto impugnato.
------	---

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI IN MATERIA TRIBUTARIA

Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso è fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. È prevista, tuttavia, un'eccezione a tale regola, costituita dalla sospensione dei termini per il periodo feriale. Tale periodo decorre dal 1.08 al 31.08. La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, di valore non superiore al limite per il quale è previsto l'obbligo del preventivo reclamo (innalzato a € 50.000 per gli atti notificati dal 1.01.2018). Il D.L. 193/2016 ha inoltre previsto che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva.

TERMINI ORDINARI PER PROPORRE IL RICORSO

- Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
- La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale, mentre si considera il giorno finale (il "60° giorno").

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo si applica, altresì, ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano nel termine.

- Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie è sospeso di diritto:
 - dal 1.08;
 - al 31.08.

Di ciascun anno.

Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

- Il giorno 1.09 deve essere incluso nel conteggio dei termini.
- Dal giorno 1.09 (compreso) iniziano a decorrere i termini.

Se il decorso dei termini è iniziato prima del periodo di sospensione, i termini riprendono a decorrere dal 1.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed escludendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni).

Scadenze escluse

- Poiché la sospensione feriale riguarda i "termini processuali", la stessa non si estende ai termini aventi natura amministrativa, ossia alle scadenze concernenti, ad esempio:
 - adesione ai Pvc;
 - termini relativi a fasi precedenti il contenzioso;
 - notifica avvisi di accertamento;
 - notifica avvisi di liquidazione;
 - notifica cartelle di pagamento.

VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre e non più, come al momento previsto, entro il giorno 20 del 1° mese successivo allo stesso trimestre. In relazione al secondo trimestre il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 5.000, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera i € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre, e quindi entro il 30.11. La legge di Bilancio 2021 ha specificato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Trimestre	Comunicazione dati da parte di Agenzia Entrate ¹	Scadenza di versamento ²	Verifica della soglia di importo da versare	Integrazione delle fatture senza bollo da parte di Agenzia Entrate ³	Variazione dati da parte del contribuente ⁴
1° trimestre	15.05	31.05	Termine spostato al 30.09 se imposta 1° trimestre è inferiore a € 5.000.	15.04	30.04
			Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000.		
2° trimestre	20.09	30.09	Termine spostato al 30.11 se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 5.000.	15.07	10.09
3° trimestre	15.11	30.11	-	15.10	31.10
4° trimestre	15.02	28.02	-	15.01	31.01

Note	1.	<ul style="list-style-type: none"> Entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre, è comunicato al contribuente, in modalità telematica, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni. Per il 2° trimestre, il termine è prorogato al 20.09.
	2.	In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento: imposta, sanzione ridotta a 1/3, ed interessi sono comunicati telematicamente al contribuente; il mancato pagamento entro 30 giorni, determina l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di tali importi.
	3.	Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione sarà messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche da definirsi con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
	4.	<ul style="list-style-type: none"> Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrata, procede, entro l'ultimo giorno del 1° mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia.

- Per le fatture elettroniche inviate nel 2° trimestre la variazione può essere effettuata entro il 10.09 dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni, le integrazioni effettuate si intendono confermate.

INCENTIVO ON – OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

L'incentivo è rivolto ai giovani e alle donne che vogliono diventare imprenditori.

Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d'impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili. Finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

L'iter di valutazione prevede due fasi: la prima consiste in un colloquio di approfondimento per verificare le competenze tecniche, organizzative e gestionali del team imprenditoriale e la coerenza interna del progetto da finanziamento, anche rispetto alle potenzialità del mercato. Se il proponente supera positivamente il colloquio, si richiederà di integrare la presentazione della domanda sulla piattaforma online con le informazioni sul piano economico-finanziario del progetto;

la valutazione della domanda si completerà con un secondo colloquio per valutare la sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa in considerazione delle spese proposte e delle agevolazioni richieste.

BENEFICIARI

- Possono presentare domanda le micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età, su tutto il territorio nazionale.
- Sono ammissibili le imprese che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani under 35 e da donne di tutte le età.
- La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti donne e/giovani presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute.
- Accedono al finanziamento le imprese costituite entro i 5 anni precedenti con regole e modalità differenti a seconda che si tratti imprese costituite da non più di 3 anni o da imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5.
- Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l'impegno di costituire la società dopo l'eventuale ammissione alle agevolazioni.

SETTORI DI ATTIVITÀ

Agroalimentare, Alberghiero, Altri servizi, Artigianato, Autoveicoli e altri mezzi di trasporto, Chimica e Farmaceutica, Commercio, Cultura, Edilizia, Elettronica, Fornitura Energia, Acqua e gestione Rifiuti, ICT, Meccanica, Metallurgia, Mobili, Legno e Carta, Moda e Tessile, Ristorazione, Salute, Servizi di trasporto, Turismo.

PROGETTI
E SPESE
AMMISSIBILI

- Sono previste 2 linee di finanziamento, che ammettono tipologie di spese differenti a seconda che le imprese siano costituite da non più di 3 anni o da almeno 3 e non più di 5.
- Per le imprese fino a 3 anni (alcuni esempi):
 - opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile);
 - macchinari, impianti e attrezzature;
 - programmi informatici e servizi per l'ICT;
 - brevetti, licenze e marchi;
 - consulenze specialistiche (5% investimento ammissibile);
 - spese connesse alla stipula del contratto di finanziamento;
 - spese per la costituzione della società.
- Per le imprese tra i 3 e i 5 anni (alcuni esempi):
 - acquisto di immobili solo nel settore turistico (40% investimento ammissibile);
 - opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile);
 - macchinari, impianti e attrezzature;
 - programmi informatici;
 - brevetti, licenze e marchi.
- I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI AGOSTO 2024

Scadenza	Tributo/ Contributo	Adempimento
Giovedì 15 agosto	Iva	<p>Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, come per le fatture differite) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Venerdì 16 agosto	Imposte dirette	<p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).</p> <p>Redditi 2024 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.</p>
Venerdì 16 agosto (segue)	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di luglio 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2024.</p> <p>Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p> <p>Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 2° trimestre 2024, mediante il modello F24.</p> <p>Imposta sugli intrattenimenti - Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p> <p>Imposta sulle transazioni finanziarie - Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p>
Martedì 20 agosto	Enasarco Conai	<p>Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p>Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2024.</p> <p>Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2023 e all'acconto 2024, devono effettuare il versamento della relativa rata.</p> <p>Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2024.</p> <p>Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.</p>
Domenica 25 agosto ⁽²⁾	Iva	<p>Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.</p>

Venerdì 30 agosto	Imposte dirette	<p>Mod. Redditi 2024 - I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze possono effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva entro il 30.08.2024, con la maggiorazione (bozza D. Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri il 20.06.2024).</p> <p>La scadenza riguarda anche, oltre ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 86 della L. 190/2014, nonché i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir (art. 37 D. Lgs. 13/2024).</p> <p>Il termine riguarda anche i versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi (esempio: diritto annuale CCIAA, contributi Inps alla Gestione Separata).</p>
	Imposta di registro	<p>Redditi 2024 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2023 e del 1° acconto 2024 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione.</p> <p>Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.</p>
Sabato 31 agosto	Iva	<p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p>Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p>
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritture obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014).
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante modello F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2024.

Note	<p>(1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012). • Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonché i premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).
------	--

- (2)
- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
 - L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
 - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
 - Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com